
Estratto

Estratto da un prodotto
in vendita su **ShopWKI**,
il negozio online di
Wolters Kluwer Italia

Vai alla scheda →

Wolters Kluwer opera nel mercato dell'editoria
professionale, del software, della formazione
e dei servizi con i marchi: IPSOA, CEDAM,
Altalex, UTET Giuridica, il fisco.



Quadro VE

DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI E DELL'IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI

INQUADRAMENTO ►	Il Quadro VE accoglie tutte le operazioni attive effettuate dal contribuente, imponibili, non imponibili, esenti o non soggette, che comunque concorrono a formare il suo volume d'affari.
COSA CAMBIA ►	L'unica innovazione di quest'anno consiste nell'aggiunta, nella Sezione 1, del Rigo VE3 per l'indicazione delle cessioni di prodotti agricoli soggette alla percentuale di compensazione del 6%, con conseguente rinumerazione dei successivi Righi della stessa Sezione.
NOTE DI VARIAZIONE ►	Gli importi dell'imponibile e dell'imposta devono essere indicati tenendo conto delle note di variazione registrate per l'anno 2019, anche se relative ad operazioni di anni precedenti.
TOTALE IMPONIBILE ED IMPOSTA ►	Per le operazioni registrate al lordo dell'IVA il contribuente deve procedere allo "scorporo" dell'imposta, per indicare separatamente la base imponibile e l'imposta.

► INQUADRAMENTO

Nel Quadro VE trovano collocazione tutte le **operazioni attive effettuate dal contribuente**, siano esse **imponibili, non imponibili, esenti o non soggette**, che comunque concorrono a formare il suo **volume d'affari**.

Le operazioni da indicare nel Quadro VE sono suddivise in funzione della diversa tipologia.



Si ricorda che le **"Operazioni non soggette all'imposta"** ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies concorrono alla determinazione del volume d'affari e sono sottoposte all'obbligo di emissione della fattura ai sensi dell'art. 21, comma 6-bis, D.P.R. n. 633/1972 (eccettuati i casi ivi previsti). Queste operazioni vanno indicate nel Rigo VE34.

► REGOLE COMUNI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO VE

Nella colonna 1 delle **Sezioni 1 e 2 del Quadro VE** il contribuente indica l'imponibile delle operazioni su cui calcola l'IVA dovuta (nella Sezione 1 con le percentuali di compensazione agricole e nella Sezione 2 con le aliquote d'imposta); l'ammontare complessivo dell'imposta (**Rigo VE26**) va riportato nel **Quadro VL** (**Rigo VL1**) al fine della liquidazione dell'imposta dovuta o a credito per l'anno 2019.



Nel Quadro VE le operazioni devono essere **suddivise per aliquote** e indicate tenendo conto delle **variazioni di cui all'art. 26** del D.P.R. n. 633/1972, cioè indicando gli importi delle operazioni effettuate al netto delle note di variazione in diminuzione registrate per l'anno 2019, includendo invece l'importo delle note di variazione in aumento.

QUADRO VE

Ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 occorre distinguere le note di variazione in:

- a) note di variazione in aumento, **la cui emissione è obbligatoria** ogni qual volta, successivamente all'emissione della fattura, l'ammontare imponibile o la relativa imposta venga ad aumentare per qualsiasi motivo (ad esempio, il venir meno delle condizioni che legittimano il riconoscimento di uno sconto);
- b) note di variazione in diminuzione, **la cui emissione è facoltativa** ogni qual volta l'ammontare imponibile di un'operazione già registrata si riduca in conseguenza:
 - di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili, ovvero a seguito dell'applicazione di un abbuono o di uno sconto previsto contrattualmente (in tal caso, la nota può essere emessa senza limiti temporali);
 - del sopravvenuto accordo tra le parti o dell'inesattezza della fatturazione (in queste ipotesi, la variazione, per assumere rilevanza ai fini IVA, deve essere effettuata entro il termine di un anno dall'operazione originaria);
 - del mancato incasso del corrispettivo a seguito di procedura concorsuale o di procedura esecutiva rimasta infruttuosa.

Potrebbe accadere che, in conformità a quanto prevede il citato art. 26, la **nota di variazione in diminuzione** sia emessa l'anno seguente rispetto a quello di emissione della fattura originaria (art. 26, comma 3) ovvero anche in anni successivi (art. 26, comma 2).

CASI ED ESEMPI DI COMPILAZIONE



COMPUTO NOTE DI VARIAZIONE

Ad esempio, nel 2019 sono state emesse note di variazione in diminuzione relative a operazioni registrate in anni precedenti; nel Quadro VE l'importo di tali note deve essere incluso nel corrispondente Rigo, in diminuzione delle altre operazioni da indicare nel Rigo stesso. Nell'ipotesi in cui nell'anno 2019 il contribuente non abbia effettuato operazioni attive soggette alla stessa aliquota della nota di variazione in diminuzione, l'importo di questa deve essere indicato nel Quadro VE preceduto dal segno (-).



NOTA DI VARIAZIONE IN DIMINUZIONE

Nel 2019 è stata emessa fattura per un'operazione soggetta all'aliquota del 22% per un ammontare di 10.000 (più IVA 2.200) e nello stesso anno l'operazione è stata rettificata in diminuzione, mediante emissione di una nota di variazione di 1.000 (più IVA di 220). Nel Quadro VE l'operazione deve essere indicata al netto della variazione. Quindi, nel Rigo corrispondente (che nell'esempio è il Rigo VE23, relativo alle operazioni soggette al 22%) deve essere indicato l'importo di 9.000 in Colonna 1 e di 1.980 in Colonna 2.

Sez. 2 - Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali	VE20 Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1 distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta	.00 4	.00
	VE21	.00 5	.00
	VE22	.00 10	.00
	VE23	9.000 .00 22	1.980 .00



NOTA DI VARIAZIONE IN AUMENTO

Nel 2019 è stata emessa fattura per un'operazione soggetta all'aliquota del 22% per un ammontare di 10.000 (più IVA 2.200) e nello stesso anno l'operazione è stata rettificata in aumento, mediante emissione di una nota di variazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, D.P.R. n. 633/1972, per un importo di 1.000 (più IVA

di 220). Nel Quadro VE l'operazione deve essere indicata includendo l'importo della variazione. Quindi, nel Rigo corrispondente (che nell'esempio è il Rigo VE23, relativo alle operazioni soggette al 22%) deve essere indicato l'importo di 11.000 in Colonna 1 e di 2.420 in Colonna 2.

Sez. 2 - Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali	VE20 Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1 VE21 distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, VE22 e relativa imposta VE23	,00 4 .00 ,00 5 .00 ,00 10 .00 11.000 ,00 22 2.420 ,00
--	--	---



NOTA DI VARIAZIONE IN DIMINUZIONE RELATIVA AD ANNI PREGESSI

Ai sensi dell'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 633/1972, nel 2019 è stata emessa una nota di variazione in diminuzione relativa ad una fattura emessa e registrata nel 2012 con aliquota 20%. La nota di variazione è emessa, con la stessa aliquota, per un importo di 1.000 (più IVA di 200).

Le istruzioni per la dichiarazione precisano che *"nel particolare caso in cui il contribuente abbia registrato, nell'anno d'imposta, operazioni assoggettate ad IVA con aliquote d'imposta o percentuali di compensazione non più presenti nel Quadro VE, egli deve computare gli imponibili relativi a tali operazioni nel Rigo corrispondente all'aliquota più prossima a quella applicata, calcolando le imposte corrispondenti e deve poi includere la differenza d'imposta (positiva o negativa) nel Rigo VE25 fra le variazioni"*.

Le operazioni attive con l'aliquota del 22% effettuate nell'anno 2019, risultanti dal registro delle fatture emesse, sono pari a 250.000 di imponibile (IVA 55.000). L'importo da indicare nel Rigo corrispondente (che nell'esempio è il Rigo VE23, relativo alle operazioni soggette al 22%) è 249.000 nella Colonna 1 (250.000 - 1.000) e 54.780 nella Colonna 2 (55.000 - 220).

Sez. 2 - Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali	VE20 Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1 VE21 distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, VE22 e relativa imposta VE23	,00 4 .00 ,00 5 .00 ,00 10 .00 249.000 ,00 22 54.780 ,00
--	--	---

Inoltre, nel Rigo VE25 deve essere indicata, preceduta dal segno "+", la differenza di imposta (20), derivante dal fatto che la rettifica è effettuata con l'aliquota del 20%, mentre la riduzione d'imposta calcolata nel Rigo VE23 è al 22%.

VE25 Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)

+ 20 ,00



NOTA DI VARIAZIONE IN DIMINUZIONE IN MANCANZA DI OPERAZIONI ALL'ALIQUOTA CORRISPONDENTE

Ai sensi dell'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 633/1972, nel 2019 è stata emessa una **nota di variazione** in diminuzione relativa a una fattura emessa e registrata nel 2015 con aliquota 10%. La nota di variazione è emessa per un importo di 1.000 (più IVA di 100). Non avendo effettuato il contribuente, nell'anno 2019, operazioni soggette al 10%, l'importo da indicare nel RIGO VE22 è negativo: - 1.000 nella Colonna 1 e - 100 nella Colonna 2.

QUADRO VE

Sez. 2 - Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali	VE20 Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1 distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta VE21 VE22 VE23	<table border="1"><tr><td>.00</td><td>4</td><td>.00</td></tr><tr><td>.00</td><td>5</td><td>.00</td></tr><tr><td>- 1.000</td><td>.00</td><td>- 100 .00</td></tr><tr><td>.00</td><td>22</td><td>.00</td></tr></table>	.00	4	.00	.00	5	.00	- 1.000	.00	- 100 .00	.00	22	.00
.00	4	.00												
.00	5	.00												
- 1.000	.00	- 100 .00												
.00	22	.00												



NOTA DI VARIAZIONE IN DIMINUZIONE DI SOLA IMPOSTA

Ai sensi dell'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 633/1972, nel 2019 è stata emessa una **nota di variazione in diminuzione di sola imposta** relativa a una fattura emessa e registrata nel 2012 con aliquota 21%. Infatti, a seguito di mutamento interpretativo dell'Agenzia delle Entrate è emerso che l'operazione era soggetta al 10%. La nota di variazione è emessa per un importo di 1.000 di sola IVA. L'importo della nota di variazione deve essere riportato, con il segno meno, nel Rigo VE25 e sommato algebricamente con gli altri importi indicati nello stesso Rigo. Nel caso in cui tale operazione fosse l'unica da ricoprire in detto Rigo, occorrerà indicare **- 1.000**.

VE25 Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/−) - 1.000,00

Le **note di variazione** emesse con **indicazione della sola imposta** (nei casi in cui la variazione attenga all'aliquota applicabile, mentre l'imponibile resta immutato) devono essere incluse solo nel **Rigo VE25** e concorrono alla determinazione di tale valore in positivo, se trattasi di note di variazione in aumento, ovvero in negativo se trattasi di note di variazione in diminuzione (è il caso, ad esempio, delle note di variazione di sola imposta emesse dai commercianti al minuto per i beni ceduti ad acquirenti extracomunitari ai sensi dell'art. 38-quater, comma 1, D.P.R. n. 633/1972).



I soggetti che a partire dall'anno d'imposta 2020 si avvalgono del **regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni** (art. 1, commi da 54 a 89, Legge n. 190/2014), devono tenere conto nella presente dichiarazione anche dell'imposta dovuta in relazione alle **operazioni effettuate ma per le quali non si è ancora verificata l'esigibilità**. Tali soggetti, infatti, negli anni 2020 e successivi sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione e dal versamento dell'IVA (vedi commento al **Rigo VA14**).



Le operazioni ad esigibilità differita effettuate in anni precedenti al 2019, per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel 2019, devono essere indicate, nella dichiarazione relativa al 2019 nei Righi corrispondenti alle aliquote applicate; l'imponibile complessivo delle operazioni stesse, inoltre, deve essere riportato anche nel Rigo **VE39**, per essere sottratto dal volume d'affari del 2019, avendo già concorso alla determinazione del volume d'affari in anni precedenti.

► COME SI COMPILA

Il Quadro si compone di cinque Sezioni, che comprendono i Righi da VE1 a VE50:



1. SEZIONE 1

La Sezione 1 accoglie le operazioni agricole soggette alle “percentuali di compensazione” in luogo delle aliquote d’imposta.

2. SEZIONE 2

Nella Sezione 2, destinata alla **generalità dei contribuenti (imprese e professionisti)**, è richiesta l’indicazione delle operazioni imponibili effettuate, suddivise in base all’aliquota d’imposta:

- operazioni effettuate in regime agricolo con applicazione delle aliquote IVA;
- operazioni effettuate nell’ambito di attività commerciali e/o professionali.

3. SEZIONE 3

La Sezione 3 contiene i **totali dell’imponibile e dell’imposta**, quest’ultima con evidenza di eventuali variazioni e arrotondamenti.

I totali sono comprensivi delle operazioni di cui alle precedenti Sezioni 1 e 2.

4. SEZIONE 4

La Sezione 4 contiene **tutte le operazioni effettuate senza applicazione dell’imposta**, ma che, tuttavia, concorrono a formare il volume d’affari del contribuente (non imponibili, esenti, in regime di “reverse charge” o di “split payment”, ecc.).

5. SEZIONE 5

La Sezione 5 evidenzia l’ammontare del **volume d’affari**.



Nel **Modello IVA base** sono presenti solo i seguenti Righi: da VE20 a VE26; da VE31 a VE33, da VE35 a VE50.

► CONFERIMENTI DI PRODOTTI AGRICOLI E CESSIONI DA AGRICOLTORI ESONERATI

La **Sezione 1** (Righi **da VE1 a VE12**) è riservata alle operazioni effettuate con l’applicazione, in luogo delle aliquote IVA, delle **percentuali di compensazione**.

Si tratta:

- a) delle cessioni effettuate dai soggetti che si sono avvalsi dello **speciale regime di esonero** previsto dall’art. 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972, qualora l’agricoltore abbia effettuato nell’anno 2019 cessioni di **prodotti diversi** da quelli agricoli (cioè non compresi nella Tabella A, parte I, allegata al D.P.R. n.

- 633/1972) **per oltre un terzo** del complessivo volume d'affari. Infatti, ove il limite di un terzo non risulti superato (ed in presenza degli altri presupposti indicati nell'art. 34, comma 6) l'agricoltore è esonerato dagli obblighi IVA e non è tenuto alla presentazione della dichiarazione annuale; l'obbligo della dichiarazione, quindi, scatta a seguito del superamento del limite di un terzo;
- b) dei **passaggi di beni**, da parte dei produttori agricoli, **agli enti, alle cooperative o ad altri organismi associativi** (nonché dei passaggi di beni da cooperative a loro consorzi), ai sensi dell'art. 34, comma 7, D.P.R. n. 633/1972. Questi passaggi di beni sono soggetti all'applicazione delle percentuali di compensazione alla condizione che sia il cedente (o conferente), sia il cessionario (o conferitario), applichino il regime speciale dell'art. 34.

REGIME DI ESONERO - ART. 34, COMMA 6

I produttori agricoli sono esonerati dagli adempimenti IVA contabili, di versamento e documentali, compresa la dichiarazione annuale, ai sensi dell'art. 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972, alla duplice condizione che:

- 1) nell'anno precedente il periodo d'imposta non abbiano superato il limite di **volume d'affari** di **7.000 euro**;
- 2) le **cessioni di prodotti agricoli ed ittici** di cui alla Tabella A, Parte I, D.P.R. n. 633/1972, costituiscano almeno i **due terzi del volume d'affari annuo**.

Qualora il soggetto riscontri di aver effettuato, nel corso dell'anno 2019, cessioni di prodotti diversi da quelli agricoli oltre il limite di **un terzo** del complessivo volume d'affari, scatta l'obbligo della dichiarazione, da compilare riportando:

- le cessioni di **prodotti agricoli** nella Sezione 1, **suddivise nei diversi Righi** in funzione della **percentuale di compensazione** applicabile;
- le cessioni di **prodotti diversi** da quelli agricoli, soggette alle varie aliquote, nella Sezione 2.

PASSAGGI DI BENI A COOPERATIVE - ART. 34, COMMA 7

I **passaggi dei prodotti agricoli e ittici** compresi nella prima parte della Tabella A allegata al D.P.R. n. 633/1972, effettuati dai produttori agricoli agli enti, alle cooperative o agli altri organismi associativi assimilati (cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività agricole prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico; associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente, che effettuano cessioni di beni prodotti prevalentemente dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori soci), ai fini della vendita, anche previa manipolazione o trasformazione, **si considerano effettuati all'atto del versamento del prezzo** ai produttori. L'obbligo di emissione della fattura può essere adempiuto dagli enti stessi per conto dei produttori agricoli conferenti; in tal caso a questi è consegnato un esemplare della fattura ai fini dei successivi adempimenti.

PERCENTUALI DI COMPENSAZIONE

Nel regime speciale, alle cessioni di prodotti agricoli l'imposta si applica, in linea generale, con le aliquote del 4% (per i prodotti di cui alla Tabella A, Parte II), del 5% (per i prodotti di cui alla Tabella A, Parte II-bis), del 10% (per i prodotti di cui alla Tabella A, Parte III), ovvero con l'aliquota ordinaria del 22% per gli altri prodotti. Tali operazioni devono essere indicate nella Sezione 2 del Quadro VE.

Le seguenti operazioni, come detto, sono invece effettuate con applicazione, in luogo delle aliquote, di percentuali di compensazione forfetaria:

- a) **conferimenti** di prodotti agricoli a cooperative, consorzi, ecc.;
- b) cessioni effettuate da **agricoltori marginali esonerati ai sensi** dell'art. 34, comma 6 del D.P.R. n. 633/1972.

Le **percentuali di compensazione** in vigore nel 2019, stabiliti per gruppi di prodotti di cui alla Tabella A, Parte I, con decreto ministeriale, sono le seguenti:

2
4
6
7,3
7,5
7,65
7,95
8,3
8,5
8,8
10
12,3

L'art. 34 del D.P.R. n. 633/1972 stabilisce per i **produttori agricoli** un **regime speciale di detrazione**, consistente nella **forfetizzazione** dell'imposta ammessa in detrazione in misura pari all'importo che si ottiene applicando apposite percentuali di compensazione, **all'ammontare imponibile** delle cessioni **di prodotti agricoli ed ittici** di cui alla Tabella A, parte prima, allegata al D.P.R. n. 633/1972.

Ne consegue che, per i soggetti che, in via eccezionale, applicano le percentuali di compensazione anche alle operazioni attive (*sub a* e *b*), si verifica la completa neutralizzazione dell'imposta, in quanto l'IVA sulle operazioni effettuate corrisponde all'imposta detraibile calcolata forfetariamente.

Gli importi da indicare nella Sezione 1, Colonna 1 e Colonna 2, risultano dal **registro delle fatture** emesse. Il contribuente deve indicare l'imponibile risultante dal registro delle fatture ed ottenere l'imposta di Colonna 2 moltiplicando detto imponibile per la percentuale di compensazione.

Nell'ipotesi di corrispettivi registrati al lordo dell'imposta, prima della compilazione del Quadro occorre procedere allo **scorporo dell'imposta**.

SCORPORO DELL'IMPOSTA

Per i corrispettivi comprensivi dell'imposta, l'ammontare complessivo delle operazioni deve essere determinato **al netto dell'IVA incorporata** nei corrispettivi.



Calcolo

Sulla base di quanto previsto dall'art. 27, comma 2, D.P.R. n. 633/1972, la determinazione dell'imponibile dei corrispettivi registrati al lordo dell'imposta è effettuata dividendo l'ammontare lordo dei corrispettivi registrati per gli importi di seguito indicati, con riferimento alle singole percentuali di compensazione:

QUADRO VE

% DI COMPENSAZIONE	DIVISORE
2	102
4	104
6	106
7,3	107,3
7,5	107,5
7,65	107,65
7,95	107,95
8,3	108,3
8,5	108,5
8,8	108,8
10	110
12,3	112,3

CASI ED ESEMPI DI COMPILAZIONE



SCORPORO

Totale dei corrispettivi al 10%: 1.000

$$\text{Imponibile} = \frac{1.000 \times 100}{110} = 909,09$$

Imponibile arrotondato: 909

IVA (10% di 909): 90,9

Imposta arrotondata: 91

Gli imponibili così determinati devono essere riportati nella Colonna degli imponibili, in corrispondenza della percentuale prestampata, arrotondati all'unità di euro.

L'imposta va calcolata moltiplicando ciascun imponibile per la corrispondente percentuale; gli importi così ottenuti devono essere riportati arrotondati all'unità di euro.



L'imposta sulle operazioni della Sezione 1, calcolata "a debito" del contribuente mediante applicazione delle percentuali di compensazione, verrà **"neutralizzata"** mediante applicazione, a titolo di detrazione forfetaria, delle medesime percentuali nella Sezione 3-B del Quadro VF (v. oltre).

► OPERAZIONI IMPOSIBILI

Nella **Sezione 2** (Righi da **VE20** a **VE23**) devono essere indicate le **operazioni imponibili**, derivanti da attività commerciali, professionali e agricole, soggette alle **aliquote vigenti** nel corso del 2019 (**4%, 5%, 10%, 22%**). Per quanto riguarda le operazioni agricole, devono essere indicate nella Sezione 2 le operazioni alle quali non sono state applicate le percentuali di compensazione di cui sopra, ma le aliquote d'imposta, nonché le **operazioni agricole connesse** alle quali è applicabile lo speciale regime forfetario di cui all'art. **34-bis** (v. oltre, Commento al Quadro VF, **Rigo VF62**).

CASI ED ESEMPI DI COMPILAZIONE



AGRICOLTORI ESONERATI

Un imprenditore agricolo si è avvalso, nell'anno 2019, del **regime speciale di esonero** di cui all'art. 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972. A fine anno, il contribuente rileva di avere conseguito un volume d'affari di 6.500 euro ma di avere effettuato cessioni di prodotti non "agricoli", cioè non compresi nella Tabella A, parte I, per un ammontare di 2.500 euro, **superiore quindi ad un terzo del volume d'affari**.

In conseguenza del superamento del detto limite, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione, nella quale dovrà riportare le operazioni nelle Sezioni 1 e 2 come di seguito indicato.

Per semplicità, si ipotizza che gli importi imponibili indicati (4.000 nella Sezione 1 e 2.500 nella Sezione 2) siano costituiti dagli imponibili rilevati dalle autofatture emesse dai cessionari soggetti passivi o dai corrispettivi addebitati agli altri cessionari non soggetti passivi ed in tal caso diminuiti della relativa percentuale di scorporo.

Inoltre, si ipotizza che le cessioni di prodotti agricoli comprendano operazioni soggette in egual misura alle percentuali di compensazione del 2 e del 7,3%, mentre le cessioni di prodotti non agricoli siano soggette in egual misura alle aliquote del 4 e del 10%. Nella Sezione 1 si indicherà, pertanto:

QUADRO VE DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI E DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPOSIBILI	VE1	VE2	VE3	IMPOSIBILE % 2 IMPOSTA		
				1	2	3
	VE1			2000	.00 2	40 .00
	VE2				.00 4	.00
	VE3		Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c) art. 34 di beni di cui alla 1ª parte della tabella A allegata al d.P.R. 633/72 e cessioni degli stessi beni da parte di agricoltori esonerati che abbiano superato il limite di 1/3 (art. 34 comma 6), distinti per aliquota d'imposta		.00 6	.00
	VE4				.00 7,3	.00
	VE5				.00 7,5	.00
	VE6			2000	.00 7,65	146 .00
	VE7				.00 7,95	.00
	VE8				.00 8,3	.00
	VE9				.00 8,5	.00
	VE10				.00 8,8	.00
	VE11				.00 10	.00
	VE12				.00 12,3	.00

Nella Sezione 2 si indicheranno invece i seguenti importi:

Sez. 2 - Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali	VE20	Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1	1.250 .00 4	50 .00
	VE21	distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta	1.250 .00 5	125 .00
	VE22		.00 10	.00
	VE23		.00 22	.00

1. OPERAZIONI IMPONIBILI E ALIQUOTE D'IMPOSTA

Nella Sezione 2 devono essere indicati gli importi **delle operazioni imponibili annotate nei registri delle fatture e dei corrispettivi**.

L'imposta va calcolata **moltiplicando ciascun imponibile per la corrispondente aliquota**; gli importi così determinati devono essere riportati **arrotondati all'unità di euro**.



Operazioni non registrate

Nel Quadro VE devono inoltre essere indicate anche le **operazioni "effettuate" nel 2019 e non annotate nei Registri IVA**, ovvero annotate in ritardo. Rientrano in tale ambito, ad esempio, le operazioni effettuate nel 2019 e non fatturate o non registrate, ma successivamente regolarizzate mediante il **ravvedimento operoso** entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA/2020. Decorso tale termine, la regolarizzazione comporta la presentazione di una dichiarazione integrativa per l'anno di riferimento delle operazioni. Peraltro, **l'obbligo di inserire**, nel Quadro VE della dichiarazione IVA/2020 le operazioni effettuate nel 2019 e non fatturate o non registrate prescinde alla circostanza che il contribuente si sia avvalso o meno del ravvedimento operoso; di conseguenza, in sede di accertamento di operazioni non fatturate per il 2019 e non regolarizzate, l'ufficio procederà alla rettifica della dichiarazione annuale relativa a tale anno d'imposta.

Per i **commercianti al minuto** e i soggetti assimilati che annotano nel registro dei corrispettivi gli importi comprensivi dell'imposta, **questa deve essere scorporata**.

SCORPORO DELL'IMPOSTA

Per i corrispettivi comprensivi dell'imposta, l'ammontare complessivo delle operazioni deve essere determinato **al netto dell'IVA incorporata** nei corrispettivi. Sulla base di quanto previsto dall'art. 27, comma 2, D.P.R. n. 633/1972, come modificato dall'art. 2, comma 2-bis, D.L. n. 138/2012, la determinazione dell'imponibile dei corrispettivi registrati al lordo dell'imposta è effettuata moltiplicando l'imponibile lordo per cento e dividendolo per gli importi di seguito indicati, con riferimento alle singole aliquote:

ALIQUOTA	DIVISORE
4	104
5	105
10	110
22	122

CASI ED ESEMPI DI COMPILAZIONE



SCORPORO

Totale dei corrispettivi al 22%: 1.000

$$\text{Imponibile} = \frac{1.000 \times 100}{122} = 819,67$$

Imponibile arrotondato: 820 (da indicare nel Quadro VE).

IVA (22% di 820): 180,40.
Imposta arrotondata: 180 (da indicare nel Quadro VE).



Ventilazione

I contribuenti che, avendone titolo, hanno annotato i corrispettivi di vendita nel registro dei corrispettivi senza distinzione per aliquota, in occasione di ciascuna **liquidazione periodica** procedono alla loro ripartizione in funzione degli acquisti secondo le regole contenute nel D.M. 24 febbraio 1973 (c.d. “**ventilazione**”). Sugli importi così determinati essi procedono allo scorporo dell’IVA (v. *supra*).

Il processo di ventilazione viene quindi ripetuto ad **ogni liquidazione periodica** da effettuare, **nonché in sede di dichiarazione annuale** e, in tale occasione, il risultato dell’operazione consente di disporre delle singole basi imponibili definitive da riportare nei **Righi VE20, VE21, VE22 e VE23**, sulle quali calcolare l’imposta corrispondente con le relative aliquote del 4%, del 5%, del 10% e del 22%.



Beni ceduti con abbattimento della base imponibile

In taluni casi la base imponibile soggetta a IVA si ottiene abbattendo il corrispettivo conseguito per una data percentuale.

Ad esempio, l’art. 13, comma 5, D.P.R. n. 633/1972 stabilisce che per le cessioni di **beni per il cui acquisto o importazione la detrazione è stata ridotta** in virtù di quanto previsto dall’art. 19-bis1 o da altre disposizioni di indetraibilità oggettiva (ad esempio **autovetture, telefoni cellulari**), la base imponibile è determinata applicando al corrispettivo la percentuale di detrazione utilizzata al momento dell’acquisto.

L’art. 74, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 633/1972 stabilisce che per gli **editori** di giornali, periodici e libri la base imponibile, in caso di applicazione del metodo della “resa forfetaria”, è diminuita forfetariamente delle percentuali di resa previste dalla legge.

In tutti questi casi, ai fini della compilazione del Quadro VE i corrispettivi delle operazioni devono essere indicati al **netto dell’abbattimento** previsto.

► TOTALE IMPONIBILE ED IMPOSTA

Nella **Sezione 3** sono evidenziati i totali dell’imponibile e dell’imposta relativi alle operazioni di cui alle precedenti Sezioni 1 e 2.

RIGO VE24: Totali

Nel Rigo VE24 sono riportati i totali degli imponibili e delle imposte.

RIGO VE25: Variazioni e arrotondamenti d’imposta

Nel Rigo VE25 deve essere indicato l’importo della **differenza** tra l’imposta calcolata in dichiarazione e quella risultante dai registri. Infatti, nelle Colonne del Quadro VE riservate all’indicazione dell’imposta, questa potrebbe anche non coincidere con quella indicata nei registri. Ciò in quanto gli **importi** dell’IVA da indicare nelle Colonne 2 del Quadro VE devono essere calcolati mediante applicazione delle relative **aliquote, o percentuali di compensazione**, ai corrispondenti imponibili di Colonna 1.

Le differenze possono derivare:

- **da arrotondamenti d’imposta operati in fattura** (cfr. art. 21, comma 2, lett. I), D.P.R. n. 633/1972, che prevede l’arrotondamento dell’IVA al centesimo di euro);
- da arrotondamenti all’unità di euro operati in dichiarazione;
- **da imposta indicata in fattura** in misura **superiore a quella reale** (art. 21, comma 7) in ordine alla quale non sia stata annotata la variazione in diminuzione.

- **da variazioni in aumento e/o in diminuzione** di sola imposta, registrate nell'anno 2019 e relative ad operazioni registrate negli anni precedenti;
- dall'indicazione di operazioni con **aliquote sopprese**;
- da **regolarizzazioni** delle cessioni effettuate ai sensi dell'art. 38-quater (v. Commento ai Righi VE20 - VE23 e al Rigo VE32);
- da **regolarizzazioni** del c.d. **"splafonamento"**.

L'importo che deve essere indicato nel Rigo VE25 deve essere preceduto dal **segno (+)** se il totale dell'imposta risultante dai registri è maggiore dell'imposta calcolata, ovvero dal **segno (-)** in caso contrario.



Rettifica di operazioni effettuate nei confronti di viaggiatori extracomunitari

Per le **cessioni effettuate** con applicazione dell'IVA nei confronti di **viaggiatori extracomunitari**, ai sensi dell'art. 38-quater, comma 2, D.P.R. n. 633/1972, fermo restando che tali operazioni devono essere comprese tra le operazioni imponibili nei Righi da VE20 a VE23, in caso di restituzione al cedente, entro 4 mesi dall'effettuazione dell'operazione e nel corso dello stesso anno d'imposta, della copia della fattura vistata dalla Dogana di uscita che certifica l'uscita dei beni dal territorio dell'Unione Europea, il contribuente dovrà annotare la variazione relativa all'importo dell'IVA in diminuzione, comprendendolo nel Rigo VE25.

La medesima procedura è applicabile anche nel **caso in cui la variazione si manifesti nell'anno solare successivo** (2020), nel qual caso, tuttavia, la variazione per la rettifica dell'imposta sarà esposta **nel Modello IVA/2021** (R.M. n. 186 del 22 novembre 2001).



Operazioni effettuate nei confronti di viaggiatori extracomunitari senza applicazione di IVA

Le **cessioni effettuate** nei confronti di **viaggiatori extracomunitari** senza applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art. 38-quater, comma 1, devono essere indicate nel **Rigo VE32**. Nel caso in cui non sia stata restituita al cedente la fattura vistata dall'Ufficio doganale di uscita dall'Unione entro il quarto mese successivo all'effettuazione dell'operazione, il cedente dovrà annotare entro il mese successivo la **variazione in aumento**, pari all'imposta da applicare, nel **Rigo VE25**, al fine di evidenziare il relativo debito IVA.

Nel caso in cui il predetto termine cada **dopo il 31 dicembre 2019**, la variazione in aumento dovrà essere indicata nel corrispondente Rigo del Modello di dichiarazione relativo all'anno 2020 (IVA/2021).



Dal 1° settembre 2018, la fatturazione delle cessioni a viaggiatori extracomunitari, ai sensi dell'art. 38-quater del D.P.R. n. 633/1972, avviene obbligatoriamente in forma elettronica, attraverso il portale "Otello" dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Pertanto, qualora la prova dell'uscita dei beni dal territorio dell'Ue sia apposta da una dogana italiana, essa non sarà più costituita dal timbro apposto sulla fattura della cessione, bensì dal codice del "visto digitale".

CASI ED ESEMPI DI COMPILAZIONE



CESSONI A VIAGGIATORI EXTRACOMUNITARI

Le cessioni effettuate dai commercianti al minuto nei confronti di viaggiatori extracomunitari, per un complessivo importo, comprensivo di IVA, superiore a euro 154,94, possono esser effettuate in due modi:

- a) in regime di **non imponibilità** ai sensi dell'art. 38-quater, comma 1, D.P.R. n. 633/1972, e in tal caso il corrispettivo deve essere compreso tra le operazioni del Rigo VE32 della Sezione 4;
- b) in regime di **imponibilità** ai sensi dell'art. 38-quater, comma 2, D.P.R. n. 633/1972, e in tal caso il corrispettivo deve essere compreso tra le operazioni imponibili della Sezione 2. Tuttavia, qualora l'esercente sia pervenuto in possesso entro **il quarto mese** successivo a quello di effettuazione

dell'operazione, ma comunque **entro il 31 dicembre 2019**, della prova dell'avvenuta esportazione dei beni, come detto sopra, avrà diritto di **portare in diminuzione l'imposta annotandone l'importo con il segno negativo nel Rigo VE25** (variazioni e arrotondamenti d'imposta).

Se l'esercente è pervenuto in possesso della prova dell'avvenuta esportazione dei beni dopo il 31 dicembre 2019, ma comunque entro il quarto mese, la diminuzione potrà essere operata nella dichiarazione relativa all'anno 2020 (Modello IVA/2021).

In ogni caso, la prova deve attestare che l'esportazione è avvenuta entro il terzo mese successivo a quello della cessione e l'esercente deve esserne pervenuto in possesso entro il quarto mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Si vedano i due esempi che seguono.



CESSIONI DI BENI A VIAGGIATORI ESTERI CON FATTURA IMPONIBILE

Un **commerciante al minuto** di pelletteria ha ceduto, nel mese di settembre 2018, borse ed altri articoli a turisti extracomunitari, per un importo di 20.000 euro, emettendo fattura con applicazione dell'IVA al 22% (IVA 4.400), ai sensi dell'art. 38-quater, comma 2, D.P.R. n. 633/1972. Poiché i turisti hanno restituito al commerciante le fatture con il visto dell'Ufficio doganale di uscita dalla UE nel mese di gennaio 2019 (entro 4 mesi dalla vendita), ma successivamente al 31 dicembre 2018, il commerciante ha rimborsato l'IVA di 4.400, previa emissione di una nota di variazione in diminuzione di sola imposta, nel corso del 2019.

Pertanto, la nota di variazione deve essere inclusa, con il segno meno, nell'importo da indicare nel **Rigo VE25 della dichiarazione annuale relativa al 2019**. Nel caso in cui tale operazione fosse l'unica da ricomprendere in detto Rigo, occorrerà indicare: **- 4.400**.

VE25 Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)

- 4.400 ,00



CESSIONI DI BENI A VIAGGIATORI ESTERI CON FATTURA NON IMPONIBILE

Un **commerciante al minuto** di pelletteria ha ceduto, nel mese di dicembre 2018, borse e altri articoli a un turista extracomunitario, per un importo di 10.000 euro, emettendo fattura senza applicazione di IVA, ai sensi dell'art. 38-quater, comma 1, D.P.R. n. 633/1972. Tale importo è stato indicato nel Rigo VE32 della dichiarazione IVA 2019 per il 2018. Poiché il turista **non ha restituito** al commerciante le fatture con il visto dell'Ufficio doganale di uscita dalla Comunità entro 4 mesi dalla vendita, il commerciante, alla scadenza del termine, deve applicare l'IVA all'operazione, previa emissione di una nota di variazione in aumento di sola imposta, pari a 2.200 euro.

Pertanto, la nota di variazione deve essere inclusa, con il segno più, nell'importo da indicare nel **Rigo VE25 della dichiarazione IVA per il 2019**. Nel caso in cui tale operazione fosse l'unica da ricomprendere in detto Rigo, occorrerà indicare **+ 2.200**.

VE25 Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)

+ 2.200 ,00



Regolarizzazione "splafonamento"

Le Istruzioni (**Quadro VC, par. 4.2.3**), precisano che la **regolarizzazione** delle operazioni di acquisto effettuate dall'esportatore abituale in misura superiore al *plafond* disponibile (c.d. "**splafonamento**") può essere effettuata, oltre che mediante emissione di nota di addebito dell'imposta da parte dei fornitori, anche mediante **emissione di autofattura** e **versamento** dell'imposta da parte dello stesso cessio-

nario/committente, utilizzando il **Modello F24** e indicando il codice tributo del periodo in cui erroneamente è stato effettuato l'acquisto senza applicazione dell'IVA (circolare n. 50/E del 12 giugno 2002).

In questa ipotesi l'ammontare dell'IVA così regolarizzata deve essere compreso nel **Rigo VE25**, al fine di compensare gli effetti del duplice computo dell'imposta a credito (come imposta detraibile sugli acquisti e come versamento effettuato).

L'autofattura a tal fine emessa dal contribuente (che non deve essere confusa con le autofatture di cui all'art. 17, comma 3, da riportare nel Quadro VJ) deve essere infatti indicata nel Quadro VF, inserendo l'imponibile e la relativa imposta nei Righi da VF1 a VF14 in funzione dell'aliquota applicata, al fine di computare la detrazione dell'imposta regolarizzata. Conseguentemente, l'importo della fattura del fornitore o della bolla doganale, rispettivamente emessa o rilasciata in regime di non imponibilità, non deve essere riportato nel Rigo VF14.

Si rinvia, per un'esemplificazione della regolarizzazione, al commento al Quadro VC.

1. SEGNO ALGEBRICO DEL RIGO VE25

Le Istruzioni precisano che la differenza tra l'imposta risultante dai registri e l'imposta calcolata, va riportata al Rigo VE25, indicando all'interno del campo stesso il **segno (+)** se il totale dell'imposta risultante dai registri è maggiore dell'imposta calcolata, ovvero il **segno (-)** in caso contrario.

Si ricorda che nella Colonna del Quadro VE (così come in quella corrispondente del Quadro VF), riservata all'indicazione dell'imposta, questa non deve necessariamente coincidere con quella indicata nei registri.

Infatti, gli **importi** dell'imposta da indicare in detta Colonna devono essere calcolati mediante applicazione delle relative **aliquote, o percentuali di compensazione**, ai corrispondenti imponibili. Eventuali differenze, derivanti da **arrotondamenti, variazioni**, ecc., devono essere riportate nei Righi destinati all'indicazione delle **variazioni e arrotondamenti d'imposta**.

Occorre tuttavia tenere presente che qualora, in aggiunta a tale differenza, nel medesimo Rigo siano presenti gli altri importi sopra indicati (per variazioni, regolarizzazioni, ecc.), **occorrerà indicare la loro somma algebrica**.

RIGO VE26: Totale

Nel Rigo deve essere riportato **il totale dell'imposta a debito relativa alle Sezioni 1 e 2**, che tiene conto delle variazioni e degli arrotondamenti di cui al Rigo precedente.

► ALTRE OPERAZIONI

La **Sezione 4** contiene **tutte le altre operazioni che sono effettuate senza applicazione o comunque senza addebito dell'imposta**, ma che, tuttavia, concorrono a formare il volume d'affari del contribuente (non imponibili, esenti, in regime di "reverse charge", ecc.).

Si tratta delle seguenti operazioni:

- 1) operazioni **non imponibili** (VE30, VE31, VE32);
- 2) operazioni **esenti** (VE33);
- 3) operazioni **non soggette all'imposta** per carenza di territorialità ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies (VE34);
- 4) operazioni attive **soggette al reverse charge** (VE35);
- 5) operazioni non soggette **nei confronti dei terremotati** (VE36);
- 6) operazioni **con imposta esigibile negli anni successivi** (compresa la c.d. "IVA per cassa") (VE37);
- 7) operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all'art. 17-ter (c.d. *split payment*, (VE38);
- 8) operazioni effettuate in anni precedenti, ma **con imposta esigibile nel 2019** (VE39);
- 9) cessioni di **beni ammortizzabili e passaggi interni**, che non concorrono alla determinazione del volume di affari (VE40).



Operazioni con IVA a esigibilità differita

Le operazioni effettuate con **IVA a esigibilità differita** (ad esempio: operazioni con "IVA per cassa", per i contribuenti che applicano il regime di cui all'art. 32-bis del D.L. n. 83/2012), per le quali non si è realizzata entro il 2019 l'esigibilità dell'imposta, non devono essere riportate nella Sezione 2, ma nell'apposito Rigo **VE37 della Sezione 4**, in modo che concorrono al volume d'affari dell'anno 2019, senza però concorrere alla determinazione dell'IVA dovuta.

A questa regola fanno eccezione i casi in cui la dichiarazione sia relativa:

- all'anno di **cessazione dell'attività** (art. 35, comma 4, D.P.R. n. 633/1972);
- all'ultimo anno in cui l'attività è stata esercitata in regime ordinario, con successivo passaggio al regime forfetario (art. 1, commi da 54 a 89, Legge n. 190/2014).

In entrambi i casi, occorre infatti **liquidare l'imposta**, ancorché "non esigibile", e tenere conto degli importi delle operazioni, oltre che per il calcolo dell'IVA a debito, anche per il calcolo del volume d'affari dell'anno 2019; gli importi delle operazioni saranno pertanto indicati:

- solo nei **Righi VE20 - VE23**, in corrispondenza alla percentuale di aliquota applicata, se relativi a operazioni effettuate nel 2019;
- nei **Righi VE20 - VE22** e nel **Rigo VE39** della Sezione 4, se relativi ad operazioni effettuate in anni precedenti al 2019 e che hanno già concorso a formare il volume d'affari dei medesimi anni.

1. OPERAZIONI NON IMPONIBILI

Talune operazioni verso l'estero, ancorché dotate dei presupposti di assoggettabilità a tributo (requisito soggettivo, requisito oggettivo e requisito territoriale), sono considerate dalla legge "**non imponibili**", fermo restando gli **obblighi di fatturazione, registrazione**, ecc.

Tali operazioni, pur essendo effettuate senza applicazione di IVA, consentono comunque la detrazione dell'imposta a monte.

Le operazioni non imponibili devono essere inserite nella Sezione 4 del Quadro VE e ripartite, a seconda della tipologia, nei tre seguenti Righi:

- VE30, operazioni **non imponibili** utili all'acquisizione dello *status* di esportatore abituale e alla determinazione del *plafond*;
- VE31, operazioni non imponibili a seguito di **dichiarazione di intento**;
- VE32, altre operazioni non imponibili.

RIGO VE30: Operazioni non imponibili

In questo Rigo, nel **campo 1** va indicato l'importo complessivo di tutte le **operazioni che costituiscono "plafond"** per il contribuente (v. anche Quadro VC).

In relazione alle operazioni non imponibili indicate nel campo 1, il contribuente deve poi specificare, nei campi successivi:

- le **esportazioni** (campo 2);
- le **cessioni intracomunitarie** (campo 3);
- le cessioni verso **San Marino** (campo 4);
- le operazioni **assimilate** alle cessioni all'esportazione (campo 5).

Le Istruzioni precisano che l'importo di campo 1 deve essere "ripartito" nei campi da 2 a 5. Pertanto, l'importo indicato nel campo 1 deve coincidere con la somma degli altri campi 2, 3, 4 e 5.

OPERAZIONI CHE CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL PLAFOND		
CESSONI ALL'ESPORTAZIONE E OPERAZIONI ASSIMILATE, SERVIZI INTERNAZIONALI		
1	Cessioni all'esportazione (dirette o triangolari), previste dall'art. 8, lett. a), b) e b-bis), D.P.R. n. 633/1972, con esclusione delle operazioni "franco valuta" (ad esempio: omaggi) e delle esportazioni definitive per lavorazione	V. campo 2
2	Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione, se rientranti nell'attività propria dell'impresa, previste dall'art. 8-bis del D.P.R. n. 633/1972	V. campo 5

QUADRO VE

OPERAZIONI CHE CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL PLAFOND		
CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE E OPERAZIONI ASSIMILATE, SERVIZI INTERNAZIONALI		
3	Servizi internazionali , se rientranti nell'attività propria dell'impresa, previsti dall'art. 9 del D.P.R. n. 633/1972	V. campo 5
4	Cessioni fatte nei confronti di soggetti residenti nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano (art. 71) e operazioni effettuate in base a trattati ed accordi internazionali (art. 72)	campi 4 e 5
5	Cessioni di beni usati , limitatamente al "margine" determinato a norma del D.L. n. 41/1995, delle operazioni non imponibili di esportazione, effettuate verso Paesi extracomunitari	V. campo 2
6	Cessioni di beni prelevati da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del territorio dell'Unione Europea, di cui all'art. 50-bis, comma 4, lett. g), D.L. n. 331/1993	V. campo 2
OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE		
7	Cessioni intracomunitarie "dirette" di cui all'art. 41 del D.L. n. 331/1993, compresi oro e argento e prodotti agricoli	V. campo 3
8	Cessioni intracomunitarie effettuate in "triangolazione" , sia nell'ipotesi in cui promotore sia un soggetto comunitario, sia nell'ipotesi in cui promotore sia un soggetto nazionale (art. 40, comma 2, e art. 41 del D.L. n. 331/1993)	V. campo 3
9	Cessioni effettuate con invio dei beni in altro Stato membro in regime di " triangolazione" nazionale (art. 58, comma 1, D.L. n. 331/1993)	V. campo 3
10	Cessioni di beni estratti da depositi IVA , di cui all'art. 50-bis, comma 4, lett. f), D.L. n. 331/1993, ed inviati in altro Stato membro dell'UE	V. campo 3

1.1 CAMPO 2: LE CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE

Le cessioni all'esportazione di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 633/1972 possono essere suddivise in tre **categorie**:

- 1) cessioni con trasporto o spedizione **a cura del cedente**;
- 2) cessioni con trasporto o spedizione **a cura del cessionario**;
- 3) esportazioni **triangolari**.

Le Istruzioni precisano che vanno ricomprese tra le esportazioni, da indicare nel campo 2, anche le cessioni di beni, **prelevati da un deposito IVA**, con trasporto o spedizione fuori del territorio dell'Unione Europea (art. 50-bis, comma 4, lett. g) del D.L. n. 331/1993).

1.1.1 Trasporto o spedizione a cura del cedente

La **prima** categoria comprende le cessioni eseguite mediante trasporto o spedizione dei beni all'estero a cura o a nome degli stessi soggetti cedenti. La cessione avviene dunque direttamente da un cedente nazionale ad un cessionario non residente (o comunque un cessionario che riceve i beni al di fuori dell'UE), eventualmente anche con l'intervento dei rispettivi commissionari.

L'ammontare complessivo di queste operazioni deve essere indicato sia nel **campo 1** sia nel **campo 2 del Rigo VE30**.

1.1.2 Trasporto o spedizione a cura del cessionario

La seconda categoria comprende le cessioni che intervengono tra un **cedente nazionale ed un cessionario (non residente nel caso della lettera b, anche residente nel caso della lettera b-bis)**, il quale si incarica del trasporto. La particolarità della fattispecie, infatti, sta nel fatto che il trasporto all'estero dei beni avviene a cura o per conto del cessionario, il quale deve provvedervi entro **90 giorni** dalla consegna nel caso delle cessioni di cui alla lett. b), ovvero entro 180 giorni nel caso delle cessioni di cui alla lett. b-bis) dell'art. 8, D.P.R. n. 633/1972. Anche l'ammontare complessivo di queste operazioni deve essere indicato nei **campi 1 e 2 del Rigo VE30**.

L'art. 9 della Legge 20 novembre 2017, n. 167, c.d. Legge europea 2017, ha aggiunto nel comma 1 dell'art. 8 del D.P.R. n. 633/1972 la lettera b-*bis*), che dichiara non imponibili, in quanto cessioni all'esportazione, "le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio dell'Unione Europea entro 180 giorni dalla consegna, a cura del cessionario o per suo conto, effettuate, secondo modalità stabilite con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti nell'elenco di cui all'art. 26, comma 3, Legge 11 agosto 2014, n. 125, in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo.". Nelle istruzioni è precisato che tali cessioni vanno riportate nel Rigo VE30 e concorrono, pertanto, alla formazione del *plafond* per gli esportatori abituali.

1.1.3 Esportazioni in triangolazioni

La triangolazione costituisce una **variante del Modello di esportazione diretta**, caratterizzata dall'intervento di un **terzo soggetto**, (detto anche "Promotore della triangolazione"), che si pone da un lato quale cessionario del primo cedente nazionale e dall'altro quale cedente nei confronti del cessionario non residente che rimane il destinatario finale dei beni.

Si tratta della c.d. "**triangolazione interna a destinazione extracomunitaria**", nella quale è accordato il beneficio oggettivo della **non imponibilità anche alla cessione che intercorre tra i due soggetti nazionali**, a condizione che il trasporto o spedizione all'estero del bene avvenga direttamente **a cura o a nome del primo cedente**, anche per incarico del proprio cessionario nazionale.

Verificandosi tale condizione, dunque, il beneficio oggettivo della non imponibilità si applica sia alla cessione tra i due operatori nazionali, sia alla conseguenziale cessione tra il secondo cedente ed il suo cessionario estero.

Non assume invece rilevanza il fatto che le fatture siano emesse dagli spedizionieri o trasportatori nei confronti dei cedenti o di altri soggetti (art. 13, comma 1, Legge 30 dicembre 1991, n. 413). Anche l'ammontare complessivo di queste operazioni deve essere indicato **nei campi 1 e 2 del Rigo VE30**.

La non imponibilità delle cessioni all'esportazione è subordinata alla prova dell'avvenuta esportazione dei beni (cioè che i beni abbiano lasciato il territorio dell'Unione Europea). In applicazione del Regolamento CE n. 1875/2006, con decorrenza dal 1° luglio 2007 è stato introdotto, a comprova dell'avvenuta esportazione, il nuovo "**Visto uscire elettronico**" nell'ambito del nuovo sistema ECS (*Export Control System*) che sostituisce la vidimazione del terzo esemplare del DAU.

A seguito dell'entrata in vigore della prova elettronica, i mezzi di prova tradizionali - ossia l'esemplare della dichiarazione doganale munito del "visto uscire" apposto dalla dogana di uscita dal territorio dell'UE, la vidimazione apposta dall'Ufficio doganale sulla fattura di vendita o sul documento di trasporto - sono limitati ad ipotesi particolari, quali le triangolazioni, o ai casi in cui si renda necessario il ricorso a prove alternative (cfr. la nota dell'Agenzia delle Dogane prot. n. 72094 del 20 maggio 2009).



Le **esportazioni cosiddette "indirette"** di cui all'art. 8, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 633/1972, costituite dalle cessioni e prestazioni effettuate nei confronti degli "esportatori abituali" che hanno rilasciato la prevista dichiarazione d'intento, non devono essere indicate nel Rigo VE30 ma nel **Rigo VE 31**.

1.2 CAMPO 3: LE CESSIONI INTRACOMUNITARIE

Costituiscono "**cessioni intracomunitarie**" non imponibili le cessioni di beni trasportati o spediti negli Stati membri dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 41 del D.L. 30 agosto 1993 n. 331, effettuate nei confronti di soggetti passivi o di enti assimilati.

Sono **ricomprese** tra le cessioni intracomunitarie da indicare in questo campo anche le seguenti operazioni:

- la **triangolazione comunitaria** promossa da soggetto passivo appartenente ad altro Stato membro (ipotesi in cui il cedente nazionale consegna i beni per conto del proprio acquirente comunitario in uno Stato membro diverso da quello di appartenenza di quest'ultimo);
- la **triangolazione comunitaria** promossa da soggetto passivo nazionale (ipotesi di cessione di merce da parte di un soggetto nazionale che fa consegnare la stessa dal proprio fornitore comunitario al

proprio cessionario di altro Stato membro ivi designato al pagamento dell'imposta relativa all'operazione);

- la **triangolazione nazionale** con destinazione comunitaria, cioè la cessione, nei confronti di soggetti passivi nazionali o di commissionari di questi, eseguite mediante trasporto o spedizione dei beni in altro Stato membro a cura o a nome del cedente nazionale (art. 58, comma 1, D.L. n. 331/1993);
- la cessione intracomunitaria di beni prelevati da un **deposito IVA** con spedizione in altro Stato membro dell'Unione Europea (art. 50-bis, comma 4, lett. f) del D.L. n. 331/1993);
- i corrispettivi delle cessioni intracomunitarie di tutti i **prodotti agricoli ed ittici**, anche se non compresi nella Tabella A - parte prima, allegata al D.P.R. n. 633/1972, effettuate da produttori agricoli di cui all'art. 34.

Per quanto riguarda le operazioni intracomunitarie, va tenuto presente che sia le fatture emesse dal contribuente e relative alle **cessioni** effettuate, sia quelle di **acquisto** emesse dal fornitore comunitario e ricevute dal soggetto passivo nazionale, devono essere annotate dal contribuente, **nel corso dell'anno, nel registro delle fatture emesse** di cui all'art. 23 del D.P.R. n. 633/1972:

- le **prime**, per assolvere alla naturale funzione di documentare le operazioni effettuate;
- le **seconde**, previamente integrate dal cessionario ai sensi dell'art. 46 del D.L. n. 331/1993, al solo fine di far partecipare l'IVA dovuta per l'acquisto intracomunitario alla liquidazione dell'imposta periodica (secondo il meccanismo del *reverse charge*).

Solo le cessioni devono essere indicate **nel campo 3** e nel campo 1 **del Rigo VE30** al fine della loro inclusione nel volume d'affari del contribuente.



Gli **acquisti intracomunitari** non devono essere indicati nel Quadro VE ma nel Quadro VF, unitamente alle importazioni e agli acquisti effettuati all'interno dello Stato. L'ammontare dell'acquisto intracomunitario di beni, con la relativa imposta calcolata dal contribuente, dovrà essere riportato anche nel **Quadro VJ**, nel Rigo **VJ9**; l'ammontare dell'imposta **confluirà successivamente a debito nel Quadro della liquidazione** (VL, Rigo VL1).

1.3 CAMPO 4: LE CESSIONI VERSO SAN MARINO

Nel **campo 4** è richiesta l'indicazione delle cessioni di beni spediti o trasportati nella **Repubblica di San Marino**. A tali operazioni, l'art. 71 del D.P.R. n. 633/1972 estende il beneficio della **non imponibilità**, dichiarando **applicabile la disciplina delle cessioni all'esportazione (art. 8)**.



La non imponibilità si applica anche ai **servizi connessi alle cessioni verso San Marino**, che sono equiparati ai servizi internazionali di cui all'art. 9. Tuttavia, tali servizi non rilevano ai fini della compilazione del **campo 4** riservato all'indicazione delle sole **"cessioni"**. A tal fine non rilevano neppure i beni che, provenienti dall'estero, sono destinati alla Repubblica di San Marino e, pertanto, data la posizione di enclave di quest'ultima, devono attraversare il territorio dello Stato italiano. Per essi l'IVA viene assunta in deposito dalla Dogana al momento dell'introduzione dei beni nel nostro territorio ed è successivamente rimborsata alla Repubblica di San Marino al momento dell'introduzione dei medesimi beni nel suo territorio.

Le modalità applicative sono state dettate con il D.M. 29 dicembre 1972, poi sostituito dal D.M. 24 dicembre 1993, che ha uniformato la disciplina, per alcuni aspetti, a quella prevista per gli scambi intracomunitari.

Per le cessioni di beni effettuate dall'Italia verso San Marino, il cedente nazionale deve emettere fattura in quadruplicato esemplare, di cui tre sono di spettanza del cessionario sammarinese. La fattura, che deve indicare anche il **codice identificativo fiscale** dell'acquirente sammarinese, deve essere regolarmente registrata nel registro delle fatture emesse.

Uno dei tre esemplari inviati al cessionario deve essere da questi restituito **munito di una marca attestante il pagamento del tributo**, con vidimazione effettuata mediante apposizione della data e del timbro a perforazione da parte dell'Ufficio Tributario sammarinese.

È fatto obbligo al cedente nazionale di comunicare all'Ufficio Tributario sammarinese e, per conoscenza, al **proprio Ufficio dell'Entrate**, l'eventuale mancata restituzione dell'esemplare della fattura con l'apposizione della prescritta marca.

Il beneficio della non imponibilità spetta al **cedente nazionale** a condizione che sia in possesso di esemplare vidimato della fattura, abbia **provveduto ad annotarne gli estremi sul registro delle fatture** ed abbia provveduto a **compilare (per la sola parte fiscale) e presentare l'elenco Modello INTRA-1** delle cessioni intracomunitarie. Egli è tuttavia dispensato da tale obbligo se non intrattiene rapporti commerciali con i Paesi comunitari.



Questa procedura di fatturazione è valida solo per le cessioni di beni effettuate nei confronti di imprese o enti soggetti d'imposta nella Repubblica di San Marino. Al contrario, le **cessioni effettuate nei confronti di privati** devono sempre essere gravate di IVA.

Per il trasporto dei beni l'Amministrazione finanziaria ha precisato che sussiste l'obbligo di emettere un **documento di consegna o trasporto** in virtù dello **scambio di note che i due Stati hanno sottoscritto in data 21 dicembre 1972** (C.M. n. 225/E del 16 settembre 1996, par. 2.5).



L'art. 71 del D.P.R. n. 633/1972, oltre ai rapporti con la Repubblica di San Marino, disciplina anche i rapporti con lo Stato della **Città del Vaticano**, nel cui ambito territoriale sono comprese le aree in cui hanno sede le istituzioni e gli Uffici indicati nella **Convenzione doganale italo-vaticana del 30 giugno 1930**. Tuttavia, tali operazioni, che vanno ricomprese nel ai fini della compilazione del **campo 4** riservato all'indicazione delle sole "cessioni verso San Marino".

1.4 CAMPO 5: LE OPERAZIONI ASSIMILATE

Nel campo 5 devono essere indicate tutte le "operazioni assimilate" alle cessioni all'esportazione. Attesa la funzione residuale del campo 5, l'espressione "operazioni assimilate" non può ritenersi coincidente con quella di cui all'art. 8-bis del D.P.R. n. 633/1972 (operazioni non imponibili dei settori aeronautico e navale), ma deve intendersi riferita a tutte le operazioni non imponibili, utili ai fini del *plafond*, che non possono essere indicate nei campi da 2 a 4.

RIGO VE31: Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento

In questo Rigo devono essere indicate le **operazioni effettuate nei confronti di esportatori abituali**, a seguito di **rilascio**, da parte di questi ultimi, della c.d. **dichiarazione di intento** (sul punto, v. anche Quadro VC).

I dati delle dichiarazioni di intento ricevute devono essere indicati nel Quadro VI.

L'attuale disciplina consente ai contribuenti in possesso dello "status" di esportatore abituale di acquistare senza applicazione dell'imposta, fino a concorrenza del *plafond* disponibile, qualunque tipo di bene - con la sola eccezione dei fabbricati e delle aree fabbricabili - nonché qualunque tipologia di servizi, purché si tratti di beni e servizi inerenti all'attività e per i quali non siano previste limitazioni oggettive del diritto alla detrazione.

RIGO VE32: Altre operazioni non imponibili

In questo Rigo devono essere indicate - in via residuale - **le altre operazioni non imponibili**.

Esse sono costituite dalle operazioni che **NON** costituiscono "*plafond*", quali:

- cessioni di **beni in transito** o depositati in luoghi soggetti a **vigilanza doganale e, più in generale, le operazioni extraterritoriali**;
- cessioni fatte senza applicazione dell'IVA a **viaggiatori stranieri** residenti o domiciliati in Paesi terzi (art. 38-quater, comma 1);
- cessioni e prestazioni di servizi relative a beni destinati ad essere introdotti o custoditi nei **depositi IVA**, di cui all'art. 50-bis, comma 4, lett. c), d), e), h), i), D.L. n. 331/1993;
- trasferimenti di beni tra depositi IVA;
- prestazioni extra-UE delle **agenzie di viaggio** rientranti nel regime speciale di cui all'art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972;

- **cessioni di beni usati**, limitatamente alla differenza tra i corrispettivi e il margine nelle operazioni rientranti nel regime del "margine", determinato a norma del D.L. n. 41/1995;

2. OPERAZIONI ESENTI

Nel **Rigo VE33** devono essere indicate le **operazioni esenti da imposta**, previste dall'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972, oppure da altre disposizioni (ad esempio: corsi di formazione per enti pubblici - art. 14, comma 10, Legge 24 dicembre 1993, n. 537).

L'art. 10, comma 1, D.P.R. n. 633/1972 elenca una serie di operazioni, consistenti per lo più in **prestazioni di servizi, per le quali, pur in presenza dei normali requisiti di imponibilità**, il legislatore, per ragioni di vario genere, ha in sostanza disposto la **rinuncia all'imposizione**.

L'art. 10, comma 2, estende l'esenzione alle prestazioni di servizi effettuate da consorzi nei confronti dei consorziati, ma in presenza di determinate condizioni.



Le operazioni esenti non consentono il diritto alla detrazione. L'effettuazione, in via ordinaria, di operazioni esenti congiuntamente ad operazioni imponibili comporta per il **contribuente la necessità di procedere al calcolo del "pro-rata" di detrazione** (v. oltre, Quadro VF, Sezione 3-A, Rigo VF34).

2.1 FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI ESENTI

L'effettuazione di operazioni esenti comporta per il **contribuente la necessità di procedere alla loro fatturazione e registrazione**. Tuttavia, ai sensi dell'art. 22, comma 1, per alcune operazioni esenti la fattura deve essere rilasciata solo se richiesta dal cliente (operazioni di cui ai nn. da 1 a 5 e nn. 7, 8, 9, 16 e 22, dell'art. 10).

2.2 DISPENSA DALL'OBBLIGO DI FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI ESENTI

Il contribuente può chiedere di essere **dispensato** dagli **obblighi di fatturazione e registrazione delle operazioni esenti**, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633/1972.

I soggetti che si sono avvalsi di tale dispensa nel corso dell'anno 2019 non devono, quindi, indicare le operazioni esenti **nel Rigo VE33**.



La dispensa non può essere richiesta per le operazioni esenti di cui ai nn. 11, 18 e 19 dell'art. 10 (cessioni di **oro da investimento**, prestazioni **sanitarie** e prestazioni di **ricovero e cura**), per le quali resta in ogni caso fermo l'**obbligo di fatturazione e registrazione**.

2.3 LOCAZIONI E CESSIONI DI IMMOBILI

Tra le operazioni esenti sono generalmente comprese, salvo alcune eccezioni, quelle relative al settore immobiliare:

- locazioni e affitti di immobili (art. 10, n. 8);
- cessioni di fabbricati diversi dagli strumentali (art. 10, n. 8-bis);
- cessioni di fabbricati strumentali (art. 10, n. 8-ter).



In base all'art. 10, comma 1, n. 8), D.P.R. n. 633/1972, la regola generale prevista per le **locazioni di fabbricati abitativi** è l'esenzione IVA, salvo la possibilità di applicare l'imposta - **previa opzione** del locatore espressa nel relativo contratto di locazione - **alle seguenti operazioni**:

- 1) locazioni di fabbricati abitativi effettuate dalle **imprese costruttrici o di ripristino** degli stessi;
- 2) locazioni di fabbricati abitativi destinati ad "**alloggi sociali**" come definiti dal D.M. 22 aprile 2008.

Ai sensi del n. 127-duodecies della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972, sono soggette ad IVA con aliquota del 10% le locazioni di fabbricati abitativi, imponibili su opzione dell'impresa costruttrice ovvero di ripristino, nonché le locazioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali.



Per quanto riguarda i fabbricati **strumentali per natura** (cioè **i fabbricati** che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni), la locazione degli stessi è soggetta al **regime “naturale” di esenzione**, salva la possibilità per il locatore di **optare per l'applicazione dell'imposta nel relativo contratto di locazione**. La norma, quindi, **consente a qualunque soggetto passivo di optare per l'applicazione dell'imposta**. In caso di opzione per l'assoggettamento ad IVA, trattandosi di immobili strumentali, si applica **l'aliquota nella misura ordinaria**.



Ai sensi del n. 8-bis) dell'art. 10 le cessioni di **fabbricati abitativi** sono esenti da IVA, con esclusione delle cessioni:

- effettuate dalle imprese costruttrici o che vi hanno eseguito interventi di recupero, qualora la cessione avvenga **entro cinque anni** dalla data di **ultimazione della costruzione o dell'intervento**;
- effettuate dalle imprese costruttrici o che vi hanno eseguito interventi di recupero **oltre i cinque anni** dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, nel caso in cui nel relativo atto il **cedente abbia espressamente manifestato l'opzione** per l'imposizione;
- di fabbricati di civile abitazione destinati ad **alloggi sociali**, per le quali nel relativo atto il cedente abbia **espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione**.



Ai sensi del n. 8-ter dell'art. 10 le cessioni di **fabbricati strumentali** sono esenti da IVA, con **esclusione**:

- delle cessioni effettuate dalle **imprese costruttrici** degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli **interventi** di recupero, **entro cinque anni** dalla data di **ultimazione della costruzione o dell'intervento**;
- delle cessioni per le quali, nel relativo atto, il cedente abbia espressamente **manifestato l'opzione per l'imposizione**.

2.4 CESSONI DI ORO DA INVESTIMENTO

Tra le operazioni esenti figurano anche le **cessioni di oro da investimento** come definite dall'art. 10, n. 11, D.P.R. n. 633/1972. Tali operazioni tuttavia possono essere rese imponibili dal cedente tramite apposita opzione; in tal caso devono essere indicate non già **nel Rigo VE33**, ma nel successivo Rigo VE35, campo 3.

3. OPERAZIONI EXTRA-TERRITORIALI

Nel **Rigo VE34** occorre indicare le operazioni non soggette a imposta per carenza del requisito di territorialità di cui agli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/1972, per le quali è stata emessa fattura ai sensi dell'art. 21, comma 6-bis, dello stesso Decreto.

Tali operazioni concorrono alla formazione del volume d'affari (cfr. circolare n. 12/E del 3 maggio 2013).

4. OPERAZIONI ATTIVE SOGGETTE AL REVERSE CHARGE

Nel **Rigo VE35 (campo 1)** deve essere indicato **l'ammontare complessivo** delle operazioni attive imponibili effettuate senza addebito di IVA, per le quali l'imposta deve essere assolta dal cessionario o committente con il meccanismo del **“reverse charge”** (o “inversione contabile”), ai sensi delle disposizioni dei commi quinto e sesto dell'art. 17 e dei commi 7 e 8 dell'art. 74 del D.P.R. n. 633/1972.

REVERSE CHARGE

Per contrastare il fenomeno dell'evasione in particolari settori, il legislatore ha stabilito che sulle operazioni indicate nelle suddette disposizioni l'imposta non deve essere addebitata in via di rivalsa dal **cedente o prestatore**, ma deve essere assolta dallo stesso cessionario/committente, se soggetto passivo; in tal modo, si evita il rischio che il cessionario o committente detragga un'imposta che il fornitore non ha versato all'erario. Le operazioni in esame devono essere fatturate senza addebito di IVA e registrate. Esse concorrono a formare il volume d'affari del cedente o prestatore; tuttavia, come si è detto, in deroga al principio generale dell'art. 17, comma 1, D.P.R. n. 633/1972, debitore dell'imposta è il cessionario o committente - se

soggetto passivo d'imposta - il quale deve integrare la fattura ricevuta dal fornitore applicando egli stesso l'imposta. La fattura così integrata va poi registrata dal cessionario/committente a debito nel registro delle fatture emesse e, qualora sussista il diritto alla detrazione, a credito nel registro degli acquisti, talché l'operazione risulta assolutamente neutra anche sotto il profilo finanziario.

Per il cedente o prestatore tali operazioni si considerano imponibili anche agli effetti del calcolo dell'aliquota media per la verifica del diritto al rimborso (V. oltre, Quadro VX).

Il metodo dell'inversione contabile si applica solo in presenza di un **cessionario o committente soggetto passivo IVA**; ne consegue che le medesime operazioni, se effettuate **nei confronti di privati**, devono essere fatturate con regolare addebito di IVA e non devono essere riportate in questo Rigo, ma nella Sezione 2 del Quadro VE.

L'importo complessivo delle operazioni fatturate in regime di "reverse charge", indicato nel **campo 1**, va poi ripartito nei successivi campi del Rigo, come segue:

- cessioni di rottami (**campo 2**);
- cessioni di oro da investimento e argento puro (**campo 3**);
- prestazioni rese in subappalto nel settore dell'edilizia (**campo 4**);
- cessioni di fabbricati (**campo 5**);
- cessioni di telefoni cellulari (**campo 6**);
- cessioni di prodotti elettronici (**campo 7**);
- prestazioni del comparto edile e settori connessi (**campo 8**);
- operazioni del settore energetico (**campo 9**).



L'art. 4 del D.L. n. 124/2019, convertito dalla legge n. 157/2019, ha integrato l'art. 17 del D.P.R. n. 633/1972, prevedendo un'ulteriore fattispecie di inversione contabile: le prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o a esso riconducibili in qualunque forma. Sono escluse le operazioni effettuate nei confronti di soggetti tenuti al pagamento dell'IVA mediante lo "split payment" e alle agenzie per il lavoro disciplinate dal Capo I del Titolo II del D.Lgs. n. 276/2003. L'efficacia della nuova previsione è però subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte del Consiglio Ue.

CASI ED ESEMPI DI COMPILAZIONE



CESSIONE DI AUTOVETTURA

È stata ceduta, per un corrispettivo globale di 20.000 euro più IVA, un'auto vettura per la quale, all'atto dell'acquisto, l'IVA era stata detratta per un importo pari al 40%. L'art. 13, comma 5, D.P.R. n. 633/1972 prevede che per le cessioni di **beni per il cui acquisto o importazione la detrazione è stata ridotta** in virtù di quanto previsto dall'art. 19-bis1 o da altre disposizioni di indetrazione oggettiva (ad esempio **autovetture, telefoni cellulari**, eccetera), la base imponibile è determinata applicando al corrispettivo la percentuale di detrazione utilizzata al momento dell'acquisto.

Ai fini del calcolo dell'IVA da addebitare in fattura e della compilazione del **Quadro VE** occorre procedere come di seguito:

- base imponibile della cessione (pari al 40% del corrispettivo netto): 8.000;
- IVA dovuta (22% di 8.000): 1.760;
- corrispettivo escluso dal campo di applicazione dell'imposta (60% del corrispettivo netto): 12.000.

Pertanto, nel **Rigo VE23** deve essere indicato, in **Colonna 1**, l'importo di 8.000 e in **Colonna 2** quello della relativa imposta di 1.760.

Sez. 2 - Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali	VE20 Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1 VE21 distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta VE22 VE23	.00 4 .00 .00 5 .00 .00 10 .00 8.000,00 22 1.760,00
---	---	--

Il corrispettivo escluso dalla base imponibile e dalla sfera di applicazione dell'imposta, pari a 12.000 euro, non deve essere indicato nella dichiarazione annuale.



VARIAZIONI POSITIVE E NEGATIVE

Nell'ipotesi in cui, per diverse ragioni, il contribuente dovesse apportare sia variazioni positive (con il segno *più*) sia variazioni negative (con il segno *meno*), l'importo di Rigo VE25 è costituito dalla somma algebrica di tali variazioni.

Ad esempio:

- variazione derivante dalla differenza tra l'IVA risultante dal registro delle fatture e quella derivante dall'applicazione nel Quadro VE delle percentuali ivi previste: - 2000;
- variazioni di sola IVA da note di addebito: +3.000;
- regolarizzazioni: +5.000.

In questo caso, la somma delle variazioni da indicare nel Rigo VE25 è pari a +6.000.

VE25 Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)

+ 6.000,00



CESSIONI DI ROTTAMI A PRIVATI

Le cessioni di rottami e degli altri materiali previsti dall'art. 74, commi 7 e 8, D.P.R. n. 633/1972, se effettuate **nei confronti di soggetti passivi** costituiscono operazioni imponibili, ma sono assoggettate all'imposta con il metodo del "reverse charge" (v. Commento al Rigo VE35 e al Rigo VJ6 del Quadro VJ).

Le cessioni effettuate invece **nei confronti di privati consumatori** devono essere regolarmente assoggettate ad IVA da parte del cedente e, quindi, devono essere inserite nel Rigo VE23 (aliquota 22%).



CESSIONE DI TELEFONINO

Nel 2019 è stato ceduto, per un corrispettivo di 200 euro più IVA, un **telefono cellulare** (acquistato con detrazione dell'IVA limitata al 50%).

La base imponibile di tale cessione corrisponde al 50% del prezzo pattuito (art. 13, comma 5, D.P.R. n. 633/1972).

Pertanto, nella Colonna 1 del Rigo VE23 deve essere indicato 100 e nella Colonna 2 dello stesso Rigo l'importo di 22 (la fattura emessa deve recare un corrispettivo pari a 200, di cui 100 non soggetto a IVA e 100 imponibile ad aliquota 22%).

Sez. 2 - Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali	VE20 Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1 VE21 distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta VE22 VE23	.00 4 .00 .00 5 .00 .00 10 .00 100,00 22 22,00
---	---	---

Estratto

Estratto da un prodotto
in vendita su **ShopWKI**,
il negozio online di
Wolters Kluwer Italia

Vai alla scheda →

Wolters Kluwer opera nel mercato dell'editoria
professionale, del software, della formazione
e dei servizi con i marchi: IPSOA, CEDAM,
Altalex, UTET Giuridica, il fisco.

